

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 settembre 2011, n. 0219/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), per l'acquisto di veicoli immatricolati Euro 5 con emissioni ridotte.

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Beneficiari
Art. 3	Assegnazione delle risorse finanziarie
Art. 4	Presentazione delle domande
Art. 5	Istruttoria delle domande
Art. 6	Cumulo dei contributi
Art. 7	Concessione dei contributi
Art. 8	Norme transitorie
Art. 9	Rinvio
Art. 10	Rinvio dinamico
Art. 11	Entrata in vigore

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 15 bis della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), il presente regolamento disciplina:

- a) il procedimento, di competenza delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, di seguito denominate Camere di commercio, per la concessione e l'erogazione dei contributi finalizzati a sostenere l'acquisto di veicoli immatricolati Euro 5 con emissioni ridotte, effettuato nel periodo compreso tra il 25 agosto 2011 ed il 31 dicembre 2011;
- b) i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di commercio, delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui alla lettera a).

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono finalizzati a sostenere l'acquisto di autoveicoli nuovi o usati, da destinare all'uso privato, immatricolati Euro 5 dall'1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, aventi emissioni dichiarate inferiori a 140 g/km di CO₂ ovvero motore

alimentato a metano, e non rientranti nelle caratteristiche di cui all'articolo 15 della legge regionale 14/2010.

Art. 2
(Beneficiari)

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento, i soggetti privati nel cui nucleo familiare, la somma dei redditi divisa per il numero dei componenti è inferiore a 25.000.00 euro e che abbiano acquistato un autoveicolo rientrante nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, nel periodo intercorrente tra il 25 agosto 2011 ed il 31 dicembre 2011.

Art. 3
(Assegnazione delle risorse finanziarie)

1. In sede di primo riparto, le risorse⁽¹⁾ disponibili sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale per le finalità di cui all'articolo 1, sono assegnate alle Camere di commercio, con deliberazione della Giunta regionale, in proporzione al numero di autoveicoli che, secondo i dati forniti dagli uffici provinciali della Motorizzazione civile, risultano immatricolati sul territorio di riferimento di ciascun Ente, entro il 31 dicembre 2010.

2. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1, sono erogate in quote bimestrali, con decreto del Direttore del Servizio energia della Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna.

3. Le Camere di Commercio, entro il quindicesimo giorno del secondo mese di ciascun bimestre, comunicano al Servizio energia l'importo della quota bimestrale utilizzato.

4. Qualora la quota bimestrale assegnata ad una Camera di commercio non venga interamente utilizzata, l'importo residuo va ad integrare la quota spettante per il bimestre successivo.

5. Gli importi erogati e non utilizzati a fronte delle domande presentate entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, sono restituiti dalle Camere di Commercio entro il 31 marzo 2012.

5 bis. Le ulteriori risorse che si rendessero disponibili successivamente al primo riparto di cui al comma 1 sono assegnate, sino ad esaurimento delle stesse, con decreto del Direttore centrale dell'ambiente, energia e politiche per la montagna, sulla base dell'elenco delle domande ammissibili a contributo, disposte in ordine cronologico di presentazione su scala regionale, stilato e comunicato, congiuntamente, dalle Camere di commercio.⁽²⁾

(1) Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/1/2012, n. 07/Pres. (B.U.R. 18/1/2012, n. 3)

(2) Comma aggiunto da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/1/2012, n. 07/Pres. (B.U.R. 18/1/2012, n. 3)

Art. 4

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo sono presentate alle Camere di commercio competenti per territorio, entro il termine del 31 gennaio 2012.

2. Le domande di contributo sono redatte, nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, sul modello approvato con decreto del Direttore centrale dell'ambiente, energia e politiche per la montagna e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, sottoscritto nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive e attestante:

- a) i dati identificativi del soggetto richiedente;
- b) di essere proprietari o comproprietari dell'autoveicolo oggetto del contributo;
- c) che il reddito complessivo del nucleo familiare diviso per i componenti dello stesso è inferiore a 25.000,00 euro;
- d) che l'autoveicolo di cui alla lettera b) rientra nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2;
- e) che la copia della fattura o della ricevuta fiscale o del bonifico bancario, presentata ai sensi del comma 3, corrisponde all'originale.

3. Ai fini della documentazione della spesa sostenuta, le domande di contributo sono corredate da copia non autenticata:

- a) della fattura per l'importo di acquisto dell'autoveicolo di data successiva al 25 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2011, nonché annullata in originale ai fini dell'incentivo; oppure:
- b) della ricevuta fiscale per l'importo di acquisto dell'autoveicolo, di data successiva al 25 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2011, annullata in originale ai fini dell'incentivo; oppure:
- c) del bonifico bancario, recante l'indicazione della causale di versamento, per l'importo di acquisto dell'autoveicolo, di data successiva al 25 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2011, annullato in originale ai fini dell'incentivo, nonché della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.

Art. 5

(Istruttoria delle domande)

1. In sede di istruttoria è verificata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, la Camera di Commercio richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine di quindici giorni.

3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2 non siano pervenute entro il termine fissato, la Camera di

Commercio dispone l'archiviazione della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 6
(Cumulo dei contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 1:
- a) sono cumulabili, nei limiti del costo dell'autoveicolo risultante dalla documentazione di cui all'articolo 4, comma 3, con altri incentivi ottenuti per l'acquisto dell'autoveicolo stesso;
 - b) possono essere concessi al proprietario o al comproprietario, per una volta.

Art. 7
(Concessione dei contributi)

1. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, la Camera di commercio provvede alla concessione con la procedura automatica di cui all'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) ed alla contestuale erogazione del contributo nella misura fissa di 1.000,00 euro, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, sino ad esaurimento delle risorse disponibili per il bimestre di riferimento e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

2. In caso di esaurimento della quota bimestrale assegnata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, le domande ammissibili a contributo sono finanziate, in ordine cronologico, con le risorse della successiva quota bimestrale.

2 bis. La Camera di commercio provvede alla concessione e contestuale erogazione dei contributi a fronte delle domande finanziate ai sensi dell'articolo 3, comma 5 bis, entro trenta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande stesse, previsto dall'articolo 4.⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/1/2012, n. 07/Pres. (B.U.R. 18/1/2012, n. 3)

Art. 8
(Norme transitorie)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con deliberazione della Giunta regionale sono assegnate, a ciascuna Camera di Commercio, le risorse disponibili sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale.

2. Entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, è disposta l'erogazione, a favore delle Camere di Commercio, della prima quota bimestrale delle risorse complessivamente spettanti.

Art. 9
(*Rinvio*)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 10
(*Rinvio dinamico*)

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 11
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.